

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1780-C

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BESOSTRI)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
di concerto col Ministro degli affari esteri  
col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica  
col Ministro dell'ambiente  
col Ministro dei trasporti e della navigazione  
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
col Ministro della sanità  
col Ministro dell'interno  
e col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(V. Stampato n. 1780)

approvato dal Senato della Repubblica il 3 giugno 1997

(V. Stampato Camera n. 3838)

modificato dalla Camera dei deputati il 13 gennaio 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 gennaio 1998

## INDICE

Relazione .....	Pag. 3
Pareri:	
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 13
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	» 14
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	» 16
- della 11 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 18
Disegno di legge approvato dal Senato, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione ...	» 20

ONOREVOLI SENATORI. - Ritorna in Senato il disegno di legge di iniziativa governativa avente per titolo «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997».

Il disegno di legge era stato presentato in Senato in data 25 novembre 1996 con il titolo «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996».

Il testo del disegno di legge era composto di 31 articoli. L'approvazione del Senato risale al 3 giugno 1997. Trasmesso alla Camera in data 9 giugno 1997 è stato da questa approvato con modifiche il 13 gennaio 1998 e ritrasmesso al Senato il 15 gennaio.

Il disegno di legge è stato calendarizzato per l'Aula per la seduta del 24 febbraio 1998, quindi il tempo a disposizione della Commissione è stato necessariamente ristretto.

L'urgenza era stata sottolineata fin dall'inizio dell'*iter*; d'altro canto è sufficiente far mente al fatto che le due precedenti leggi comunitarie erano state definitivamente approvate con legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993) e con legge 6 febbraio 1996, n. 42 (legge comunitaria 1994).

A grandi linee le novità introdotte dal Senato rispetto al disegno di legge iniziale (il testo del Senato constava di 48 articoli rispetto ai 31 articoli del disegno di legge nel testo iniziale) sono state mantenute ed anche migliorate.

Nel corso dell'*iter* si è dovuto considerare a volte altre direttive. Purtroppo non sarà possibile rispettare l'obiettivo che sembrava essere prioritario e simbolico, cioè che il

disegno di legge comunitaria fosse approvato nel 1997.

Resta tuttavia ancora la possibilità, anche se ridotta, di approvare per la prima volta una legge comunitaria, che recepisca direttive il cui termine di recepimento non sia ancora scaduto (si vedano ad esempio le seguenti: 96/92, 97/3, 97/5, 97/7, 97/9, 97/12, in Allegato A; 96/98, in Allegato C; 97/8, 97/10, 97/17, 97/37, 97/45 e 97/48, in Allegato D).

L'approvazione della legge comunitaria in tempi rapidi dovrebbe porre fine a 39 procedimenti di infrazione.

La conclusione negativa per l'Italia dei procedimenti di infrazione per omesso e/o ritardato o non completo recepimento di direttive comunitarie può comportare sanzioni.

Tuttavia, a prescindere da quanto fatto, il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee dovrebbe essere normale, poichè far parte dell'Europa non significa soltanto rispettare i parametri di Maastricht.

È vero che in molti casi il rispetto di impegni comunitari crea problemi economici e sociali per molte categorie.

Dopo l'esperienza delle quote latte dovrebbe essere ben chiaro che il rinvio è destinato ad aggravare il problema.

Semmai c'è da chiedersi, quando l'applicazione di regolamenti e direttive (per esempio in tema di requisiti dei locali destinati alla produzione di alimenti) crea problemi, dove fossero o cosa facessero i negozianti per conto dello Stato italiano, ovvero se vi sia la necessaria competenza per capire, per esempio, che la preparazione del formaggio olandese in pianura o in edifici che sembrano (e sono) fabbriche

pone problemi diversi da quelli dei formaggi prodotti nelle malghe di montagna.

Spesso si dimentica che in Italia molte attività si compiono in piccoli centri urbani di impianto medievale e in un contesto orografico, ambientale e di vincoli artistici e monumentali, che non consente quegli interventi necessari per adeguare i locali di produzione alle normative comunitarie.

Nella convinzione che il bene si vede o incomincia dai dettagli, va osservato che chi non sa tutelare i tortellini difficilmente potrà tutelare interessi italiani ancor più rilevanti.

A monte resta il problema del rapporto tra normativa comunitaria ed ordinamento giuridico nazionale, già trattato nella relazione per l'atto Senato 1780 e per l'atto Senato 1780-A.

Sul rapporto tra ordinamento comunitario e nazionale vi è ora la proposta della Commissione per le riforme costituzionali e precisamente l'articolo 114, che recita: «L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà. Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

Non è questa la sede per esprimere un giudizio sul testo della Bicamerale che, dopo l'esame della Camera, approderà in Senato; esso rappresenta in ogni caso un progresso rispetto alle prescrizioni degli articoli 10 e 11 della Costituzione, in quanto le norme comunitarie non sono norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, nè la conformazione ai regolamenti

e direttive può derivare dalle limitazioni alla sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

La nostra giurisprudenza costituzionale sottrae il nostro paese a modifiche della Costituzione, alla ratifica dei Trattati, prima di Maastricht e poi di Amsterdam.

In altri paesi europei, invece, il problema è posto, in particolare in Francia ed in Spagna.

Si deve, tuttavia, insistere sul fatto che non tutte le direttive sono più lo strumento previsto dall'articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Sono diventate fonti normative di dettaglio in violazione dei Trattati, in materie dove, anche in base al principio di sussidiarietà, dovrebbero essere i singoli ordinamenti nazionali a provvedere nel rispetto dei principi delle direttive.

L'incapacità o impossibilità di evolvere verso un vero e proprio Stato federale è paradossalmente ciò che consente all'Unione europea un'invasività nella normativa di dettaglio, altrimenti intollerabile nei rapporti Stato federale - Stati federati.

Circa le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, preliminarmente si deve rilevare che, contrariamente alle assicurazioni del Governo, non tutte le direttive scadute erano incluse, dal momento che la Camera dei deputati ha introdotto nell'allegato A una direttiva del 1991 e ben 2 del 1993. Modifiche sono state introdotte anche negli allegati B, C, D ed E sia integrative che soppressive.

Per lo stato di attuazione si rinvia all'ottimo lavoro del Servizio dei Rapporti con gli organismi Comunitari ed internazionali - Ufficio Organismo Comunitari su «Lo stato di attuazione delle direttive comunitarie recepite con le più recenti leggi comunitarie annuali e con il disegno di legge comunitaria 1995-1996».

Al tempo della prima relazione sul disegno di legge comunitaria 1995 - 1996, risultavano non ancora completamente attuate

direttive recepite con le prime leggi comunitarie.

La richiesta di informazioni di questo ramo del Parlamento consentì peraltro al Governo di compiere una meritevole opera di ricognizione.

Proprio i meccanismi di attuazione pongono in effetti uno dei primi problemi a questo ramo del Parlamento. Per una ricognizione delle direttive non ancora attuate al 18 febbraio 1998 si veda l'allegato n. 1 alla presente relazione.

Vi è, nel testo, il rilevante problema dell'articolo 1, comma 6, che sarà trattato in modo distinto da quelli posti dalle altre modifiche, pure quantitativamente rilevanti.

Con decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 («Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili»), lo Stato italiano ha recepito la direttiva 92/57/CEE: a fronte di difficoltà interpretative ed attuative, il Senato aveva previsto una delega di un anno, in armonia con la generale previsione dell'articolo 1, comma 1, per apportare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nelle leggi comunitarie del 1993 e 1994.

La Camera dei deputati ha riformulato il comma 6 in un modo che suscita gravi riserve.

Una prima perplessità è provocata dall'espressione: «Trascorsi ventiquattro mesi di piena applicazione della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 494 del 1996». Una legge, da quando entra in vigore (per quanto concerne il decreto legislativo n. 494 del 1996, dal 23 marzo 1997), deve essere applicata: è la formula di promulgazione che lo impone. In via di fatto questo può avvenire in misura estremamente variata: l'esempio più noto è quello che concerne le norme che impongono imposte e/o tasse. A fronte di problemi di fatto si adottano i necessari provvedimenti di natura organizzativa e, proprio se è necessario, nel caso per esempio che le difficoltà di appli-

cazione derivino da norma ambigua, si provvede a riformularla.

Si deve ritenere che il legislatore della Camera dei deputati non abbia inteso fare riferimento con l'espressione «piena applicazione» all'emanazione dell'ultimo provvedimento, anche di natura amministrativa, necessario per dare attuazione al decreto legislativo.

Infatti, se così fosse, cioè se il termine dipendesse da un atto che potrebbe, anche per colpevole inerzia, non essere mai emanato o emanato fra molti anni, avremmo una disposizione o superflua o adottata in violazione dell'articolo 76 della Costituzione, in quanto è conferita la delega con un periodo incerto per il termine iniziale e finale.

Non è chiaro quale sia una piena applicazione in presenza di difficoltà applicative.

L'unica interpretazione possibile è che con piena applicazione si intenda l'entrata in vigore: in tal modo alcune censure sarebbero eliminate, la norma perciò dovrebbe intendersi nel senso che a partire dalla fine del secondo anno di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo ha 12 mesi per le disposizioni integrative e correttive. Il termine del Senato di 12 mesi non decorrerebbe più dall'entrata in vigore della legge comunitaria 1995 - 1997, bensì dall'altro termine riferito al decreto legislativo n. 494 del 1996.

Questa interpretazione, se pure fissa un termine certo per l'esercizio della delega, cioè un anno decorrente dalla fine del secondo anno di entrata in vigore delle norme recate dal decreto legislativo n. 494 del 1996, non elimina l'illegittimità della modificazione introdotta dalla Camera.

La delega è, infatti, condizionata ad un doppio presupposto: a) che si sia in presenza di difficoltà applicative; b) che queste difficoltà siano rilevate concordemente dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

Sono presupposti per l'esercizio della delega di evidente illegittimità costituzionale.

Si va oltre la consultazione delle parti sociali: se le organizzazioni sindacali e imprenditoriali rilevassero dopo un confronto bilaterale che esistono difficoltà applicative, il Governo dovrebbe rimediare con disposizioni integrative/modificative del decreto legislativo n. 494 del 1996.

Il procedimento non è previsto dalla Costituzione, i criteri per l'esercizio della delega scaturirebbero proprio dalle difficoltà applicative rilevate da soggetti estranei al procedimento legislativo.

Già è riconosciuto ad ogni soggetto di segnalare problemi, ma appare innovativo (per ribadire il contrasto con la Costituzione vigente, che semmai ha rotto con il corporativismo) subordinare all'accordo di associazioni private, ancorchè importanti e politicamente influenti, l'esercizio di una delega rilasciata dal Parlamento al Governo.

Risulta ultroneo, infine, l'ultimo periodo dello stesso comma 6 dell'articolo 1, con l'individuazione di categorie professionali - dottori agronomi e forestali, geologi - alle quali estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del più volte citato decreto legislativo n. 494 del 1996.

Si indicano di seguito alcune altre tra le più significative modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

#### ARTICOLO 1, COMMA 4

Nella nuova formulazione del comma 4, concernente la facoltà del Governo di emanare entro due anni disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, viene aggiunta anche la facoltà di modificare i decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 17, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

#### ARTICOLO 1, COMMA 9

Il nuovo comma 9 riduce da un anno a sei mesi il termine per il recepimento della direttiva 93/118/CE, sui controlli sanitari. La lettera c) dello stesso comma precisa altresì tra i principi e criteri di delega per l'attuazione delle direttive 95/29/CE, sulla

protezione degli animali durante il trasporto, e 97/2/CE, sulla protezione dei vitelli, l'esigenza di tener conto della decisione 97/182/CE. Tale decisione modifica un allegato della direttiva 91/629/CE, sulla protezione dei vitelli, modificata dalla citata direttiva 97/2/CE.

Il combinato disposto della nuova formulazione dell'articolo 1 e del resto del disegno di legge conferma il conferimento di un'ampia delega al Governo per il recepimento delle 50 direttive di cui all'allegato A, in relazione alle quali sovente non vengono disposti criteri speciali di delega nè vi è alcun riferimento testuale negli articoli.

#### ARTICOLO 2, COMMA 1

Tra i criteri e i principi direttivi generali di delega viene soppressa la precedente lettera f), concernente la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, e viene introdotta una nuova lettera f) volta ad abolire eventuali diritti speciali o esclusivi che ostacolano la concorrenza.

Se vi sono diritti di terzi speciali o esclusivi che ostacolano la concorrenza, non è materia che rientra nei criteri per l'attuazione delle direttive. Tuttavia, la disposizione potrebbe essere mantenuta, ma eventualmente ristabilendo anche la lettera f) adottata dal Senato e soppressa dalla Camera.

#### ARTICOLO 3

La nuova formulazione dell'articolo dispone che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana venga data notizia del fatto che una direttiva non è stata trasposta.

L'aggiunta è superflua perchè se non sono indicate le «norme adottate per la sua attuazione» significa che la direttiva non è stata trasposta.

#### ARTICOLO 5, COMMI 1, 2 e 3

Il comma 1 prevede l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei regolamenti presentati dal Governo per attuare le

direttive di cui all'allegato C. Lo stesso comma precisa altresì i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei suddetti regolamenti con riferimento a quelli già previsti per i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1.

Il comma 2 precisa che i regolamenti di cui al comma 1 possono dare attuazione, oltre che alle direttive dell'allegato C, a precedenti direttive di cui le direttive dell'allegato C costituiscono la modifica o l'integrazione.

Il comma 3 autorizza il Governo a prevedere eventuali sanzioni amministrative connesse all'applicazione delle direttive da attuare in via regolamentare. Si nota che non è fissato alcun termine espresso per il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Il procedimento per le direttive di cui all'allegato C è incomprensibilmente più aggravato rispetto a quello previsto per le direttive di cui all'allegato B.

#### ARTICOLO 6, COMMA 2

Il comma 2, nel testo della Camera dispone che il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie comunichi alle Camere e alla Conferenza Stato-Regioni gli schemi dei decreti ministeriali recanti l'attuazione di direttive in via amministrativa, di cui all'allegato D, trenta giorni prima della loro adozione.

Si preferisce tuttavia una riformulazione complessiva dell'articolo, come proposto dalla Commissione.

#### ARTICOLO 10, COMMI 1 e 2

In base alla nuova formulazione il Governo non è più delegato, bensì autorizzato ad emanare testi unici compilativi delle disposizioni adottate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento delle direttive comunitarie.

Viene previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni limitatamente alle materie di competenza regionale ma viene soppresso il comma 2, concernente il parere parlamenta-

re sui suddetti testi unici. Al riguardo potrebbe essere opportuno chiarire la natura del provvedimento che avrà come oggetto i suddetti testi unici, giacché la riformulazione dell'articolo sembrerebbe disporre, anziché la primitiva delega ad emanare decreti legislativi, una delegificazione. L'applicazione dell'articolo 1, comma 4, indurrebbe a non ritenere esclusa, tuttavia, l'emanazione di nuovi decreti legislativi.

La formulazione del Senato (già articolo 10, comma 2) prevedeva un termine per il parere e l'intervento delle Camere. Sarebbe stato opportuno ristabilire il testo originario, compresa l'esclusione della materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma la Commissione si è orientata nel senso di proporre un ordine del giorno di contenuto analogo.

#### ARTICOLO 11

Con le modifiche introdotte si restringe il campo di applicazione.

Il Senato con l'espressione tecnica «appalti e forniture» intendeva riferirsi agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi. Con l'espressione «appalti di forniture», il settore dei lavori non rientra più nelle previsioni della norma. La limitazione agli appalti di forniture è irrazionale e la Commissione propone pertanto un testo modificato.

#### ARTICOLO 13, COMMI 1 e 2

In base alla nuova formulazione del comma 1 il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere gli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea, nonché le «risultanze» dell'azione di verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno con i suddetti atti. Le Commissioni parlamentari competenti possono formulare osservazioni e atti di indirizzo in relazione alle misure da intraprendere per conformare l'ordinamento interno alle indicazioni comunitarie. Il successivo disegno di legge comunitaria, da presentare alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà tenere

conto delle suddette osservazioni e atti di indirizzo delle Camere. Tale riformulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 13 sembrerebbe opportunamente ricomprendere, tra gli atti comunitari che il Governo deve comunicare al Parlamento e sui quali questo deve esprimere il proprio indirizzo, anche i libri bianchi e i libri verdi della Commissione delle Comunità europee. Tali documenti prefigurano la futura attività normativa della Commissione e offrono l'opportunità anche ai Parlamenti nazionali di intervenire con sufficiente tempestività per poter incidere sul procedimento formativo delle norme comunitarie. È opportuno considerare infatti che quando vengono invece presentate delle formali proposte di direttiva o di regolamento, generalmente, si è già svolta un'attività informale di consultazione tra la Commissione ed i Governi, e l'impostazione generale del provvedimento comunitario da esaminare risulta pertanto già preconstituita. A tale riguardo appare particolarmente significativo l'esempio offerto dall'Agenda 2000, la quale, pur avendo un'enorme importanza strategica, esula dai documenti comunitari oggetto di comunicazione al Parlamento da parte del Governo ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 183 del 1987 (che peraltro è abrogato dal comma 12 del medesimo articolo 13).

#### ARTICOLO 13, COMMA 4

Il comma 4 viene opportunamente integrato prevedendo che la relazione semestrale prevista dalla legge «La Pergola» illustri «lo stato delle eventuali procedure di infrazione».

#### ARTICOLO 13, COMMI 5 e 6

Si segnala l'esigenza di un raccordo delle disposizioni di cui al nuovo comma 5 dell'articolo 13, che prevede che anche le Regioni a statuto ordinario possano dare immediata attuazione alle direttive comunitarie, con l'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta «legge Bassanini»), che riserva allo Stato «i

compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea».

Peraltro, ove per chiarezza non si voglia intervenire sulla legge n. 59 del 1997, il contrasto non è evidente in quanto nella sua autonomia lo Stato con norma di legge ordinaria ha assicurato l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato. Può costituire un problema quello della individuazione dello strumento (legge regionale o di provincia autonoma) per l'esercizio della potestà anche in materie che in via teorica lo Stato potrebbe recepire con regolamento. Va approfondita la costituzionalità delle norme.

Il comma 6 prevede opportunamente, in conformità con la normativa comunitaria, che le leggi regionali o provinciali di attuazione di direttive richiamino nel titolo il numero identificativo di ciascuna direttiva attuata.

#### ARTICOLO 13, COMMA 7

La nuova formulazione del comma prevede che il Governo informi le Camere dei risultati delle sessioni speciali della Conferenza Stato-Regioni dedicate alle politiche comunitarie.

#### ARTICOLO 13, COMMA 9

Ai quattro funzionari regionali inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, su nomina del Ministero degli affari esteri, previa designazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, ai sensi della legge n. 52 del 1996 - legge comunitaria 1994 - viene aggiunto un quinto funzionario regionale, designato direttamente dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

#### ARTICOLO 13, COMMA 11

L'articolo 58, comma 4, della legge n. 52 del 1996 - legge comunitaria 1994 - prevede che regioni e province autonome possa-



no istituire, a loro carico, uffici di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea. Il nuovo comma 11 in titolo integra l'articolo 58, comma 4, prevedendo che tali uffici di collegamento possano essere costituiti con «altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali».

#### ARTICOLO 13, COMMA 12 e ARTICOLO 14

L'articolo 13, comma 12, sopprime l'articolo 9 della legge n. 183 del 1987 (legge Fabbri), concernente la trasmissione alle Camere ed alle regioni e province autonome di progetti di direttive, regolamenti e raccomandazioni affinché queste esprimano al Governo le loro osservazioni.

Il nuovo articolo 14 prevede più generalmente la comunicazione alle Camere, alle regioni e alle province autonome «dei progetti di atti normativi comunitari» - e, quindi, anche delle decisioni e di altre tipologie di atti che sono previsti dal Trattato di Amsterdam - e degli atti di indirizzo, già contemplati all'articolo 13, comma 1. Il Governo deve comunicare tali atti contestualmente alla loro ricezione indicando la data presunta per la loro adozione o discussione. Entro tale data le Commissioni parlamentari competenti e le regioni e province autonome formulano le rispettive osservazioni.

Le Camere e le regioni saranno messe alla prova nella fase ascendente.

#### ARTICOLO 16

Viene soppresso l'articolo 15 del testo approvato dal Senato - sui documenti d'identità personale - e viene inserito un nuovo articolo 16 recante disposizioni sull'eliminazione dell'impiego dell'amianto. Il testo dell'articolo 15 dell'Atto Senato 1780 era collegato alla libertà di movimento all'interno dell'Unione europea. Lo spazio previsto dal trattato di Schengen ha ridotto ma non eliminato il problema.

La disposizione di cui all'articolo 16 va inoltre raccordata con le norme comunitarie relative ai prodotti contenenti amianto per essere accolta nel testo di una legge comunitaria.

#### ARTICOLO 17, COMMA 2

Nella nuova formulazione dell'articolo 17 comma 2 vengono introdotte, alla lettera b), sanzioni penali in relazione al recepimento delle direttive 91/272/CEE e 91/676/CEE sulla tutela delle acque, di cui all'articolo 37 della legge n. 146 del 1994, legge comunitaria 1993.

#### ARTICOLO 17, COMMA 3

Vengono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge n. 146 del 1994, legge comunitaria 1993, inerenti all'istituzione di servizi pubblici integrativi da parte dei comuni per la gestione dei rifiuti.

#### ARTICOLO 18

Viene soppressa la lettera b) del comma 1, concernente l'istituzione di una conferenza di servizi per l'applicazione della direttiva 96/82/CE, sui pericoli di incidenti connessi con l'impiego di sostanze pericolose.

#### ARTICOLO 25

Viene inserito un nuovo articolo recante sanzioni per la prestazione di servizi di telecomunicazione abusivi, peraltro da correggere nel comma 7, ove si rileva un improprio riferimento normativo.

#### ARTICOLO 28

Viene conferita la delega al Governo per completare il recepimento della direttiva 91/507/CEE, sulla sperimentazione clinica di medicinali. Si tratta di completamento necessario, tanto più in considerazione di sperimentazioni disposte sotto la pressione della pubblica opinione.

## ARTICOLO 32

Viene riformulata la lettera e) dell'articolo 28, comma 1, del testo approvato dal Senato per una migliore tutela dalle onde elettromagnetiche.

## ARTICOLI 34 e 36

Con il nuovo articolo 36 viene inserita una nuova disposizione che conferisce la delega al Governo per il recepimento della direttiva 97/9/CE, sui sistemi di indennizzo degli investitori.

Al riguardo si rileva che le disposizioni della direttiva 97/9/CE e talune di quelle previste dalla direttiva 95/26/CE, sulla vigilanza prudenziale delle imprese finanziarie - i criteri di delega per il cui recepimento sono contenuti nell'articolo 34 del disegno di legge in titolo - sono state sostanzialmente già recepite dal decreto legislativo recante «Testo unico in materia di intermediazione finanziaria», non ancora pubblicato. Per tale materia si renderà opportuna l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 del disegno di legge comunitaria, concernenti l'autorizzazione al Governo ad emanare dei testi unici compilativi.

## ARTICOLO 37

L'articolo delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica.

La formulazione contiene elementi di ambiguità in relazione alla cosiddetta funzione di spacciamento.

## ARTICOLO 38

Si dubita che le disposizioni introdotte con il comma 2, in armonia con i principi di delegificazione, debbano essere approvate con fonte primaria.

## ARTICOLO 41

L'articolo reca disposizioni di attuazione dei regolamenti CE 2200/96 e 2201/96, sul

settore ortofrutticolo, con riferimento, tra l'altro, all'individuazione dell'autorità nazionale preposta alla loro applicazione. Al riguardo si rileva che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 7 febbraio 1973, causa 39/72, non esclude l'emanazione di una normativa statale di attuazione dei regolamenti - che ai sensi degli articoli 189 del Trattato istitutivo della Comunità europea e 161 del Trattato Euratom sono direttamente applicabili - purchè essa verta sulle disposizioni necessarie per darvi esecuzione, quali, appunto, l'individuazione di autorità nazionali competenti per specifiche attribuzioni previste dai regolamenti stessi, e non tenda, invece, a sostituirsi alle disposizioni del regolamento stesso.

## ARTICOLO 42

L'introduzione nel comma 1 della lettera g), che prevede l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fideiussorie a favore degli acquirenti, andrebbe coordinata con la normativa degli altri Stati dell'Unione europea, che siano particolarmente concorrenziali con l'Italia sul mercato della cosiddetta multiproprietà. Il tipo di garanzie sarebbe opportuno affidarlo a un decreto ministeriale.

## ARTICOLO 43

L'articolo delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai principi comunitari.

## ARTICOLO 49, COMMI 1 e 3

Il comma 1 - concernente l'adeguamento della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione ed il commercio di cereali, pane e paste alimentari, alla sentenza della Corte di giustizia 14 luglio 1988, causa 407/85 - viene modificato per tener conto dei paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo.

Il comma 3 è stato introdotto su proposta della Commissione XII (affari sociali) della Camera, al fine di prevedere che l'etichettatura dei prodotti alimentari indichi se il prodotto stesso contenga organismi geneticamente modificati. Al riguardo si rileva che la Commissione XIV (politiche dell'Unione europea) aveva respinto detto emendamento in quanto recante disposizioni che si sovrappongono al regolamento (CE) 285/97. In Assemblea il relatore della XIV Commissione, Evangelisti, ha ribadito l'opposizione a detto emendamento, proposto dal deputato Procacci, proponendo di trasformarlo in un ordine del giorno. L'Assemblea ha tuttavia approvato l'emendamento dell'onorevole Procacci.

Resta il contrasto con il regolamento, poichè la competenza del legislatore nazionale è quella indicata dalla sentenza della Corte di Giustizia, citata a proposito dell'articolo 41.

#### ARTICOLO 50

L'articolo, proposto dalla Commissione agricoltura della Camera, esclude dall'applicazione del decreto legislativo n. 537 del 1992 gli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore a due quintali. Nel dibattito che si è svolto in XIV Commissione il relatore Evangelisti ha espresso parere favorevole su tale emendamento, nonostante l'opposizione del Governo, che rilevava problemi di compatibilità con la direttiva 92/5/CEE, recepita dal decreto legislativo n. 537 del 1992. L'articolo 1 dell'allegato di detta direttiva, al paragrafo 2, ammette infatti un'esenzione solamente nel caso di prodotti a base di carne preparati «nei negozi per la vendita al minuto o in locali adiacenti ai punti vendita, dove la preparazione e il magazzinaggio siano effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore»

L'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato tale emendamento nonostante l'opposizione ribadita dal Governo. Il contrasto con la direttiva potrebbe essere elimi-

nato od attenuato introducendo un emendamento che preveda che la pasta farcita con carne sia destinata in tutto o in parte alla vendita diretta al consumatore.

#### ARTICOLO 54

L'articolo reca, analogamente all'articolo 41, disposizioni per l'attuazione di un regolamento comunitario. In particolare viene individuato il Ministero per le politiche agricole come autorità nazionale preposta al coordinamento e al controllo dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92. L'articolo individua anche altri organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento CEE, e prevede interventi sostitutivi del Governo in caso di inadempimenti amministrativi da parte delle regioni.

Il comma 8 dello stesso articolo disciplina i casi in cui l'attuazione del citato articolo 10 può essere direttamente disposta da regioni a statuto speciale e province autonome.

#### ARTICOLO 57, COMMI 1, 2 E 3

L'articolo, concernente l'integrazione del decreto legislativo n. 28 del 1993, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, sui controlli veterinari e zootecnici, è stato modificato, al comma 1, per introdurre nel decreto legislativo n. 28 del 1993 disposizioni sanzionatorie. I nuovi commi 2 e 3 conferiscono inoltre al Governo la delega ad emanare un decreto legislativo di integrazione del citato decreto legislativo n. 28 del 1993, che dovrà prevedere, tra l'altro, un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie.

#### ALLEGATO n. 1

#### DIRETTIVE NON ANCORA ATTUATE (Situazione al 18 febbraio 1998)

#### LEGGE COMUNITARIA 1993

regolamenti

91/440 con 95/18 e 95/19 sviluppo ferrovie comunitarie

92/75 consumo apparecchi domestici  
92/117 (con la 97/22) zoonosi

atti amministrativi

92/88 sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

92/106 trasporti combinati

93/18 preparati pericolosi

93/76 emissioni biossido di carbonio

LEGGE COMUNITARIA 1994

regolamenti

94/9 apparecchi in atmosfera esplosiva

94/65 (con la 92/110) carni macinate

atti amministrativi

93/113 enzimi negli alimenti per animali

93/114 additivi negli alimenti per animali

93/16 e 96/6 sostanze in alimenti per animali

94/18 prospetto valori mobiliari

94/27 sostanze e preparati pericolosi

94/42 scambi di bovini e suini

L'iter di approvazione dei regolamenti è in fase avanzata e, per alcuni, quasi ultimato.

Da notizie assunte presso le Amministrazioni competenti, anche per gli atti amministrativi l'iter è in fase avanzata.

BESOSTRI, *relatore*

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

**sul disegno di legge**

**10 febbraio 1998**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sul comma 9 dell'articolo 13, su cui il parere è contrario.

**su emendamento al disegno di legge**

**19 febbraio 1998**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 37.15 trasmesso, per quanto di competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *h-bis*.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: BESOSTRI)

18 febbraio 1998

Considerando che l'approvazione della legge comunitaria 1995-1997 - che consentirà, tra l'altro, di sanare 39 procedure di infrazione per l'inadempimento di obblighi comunitari - e l'avvio della discussione della legge comunitaria 1998 consentiranno all'Italia di affrontare da una posizione più solida la scadenza del 2 maggio 1998, quando verranno decisi dal Consiglio europeo i paesi partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria; considerando altresì che il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge comunitaria 1998, che è alla firma del Presidente della Repubblica, e che il Governo si è impegnato ad accogliere alcune delle osservazioni espresse dal Senato in merito alla legge comunitaria 1995-1997 affinché esse siano recepite nella legge comunitaria 1998 e che a questo fine il Governo si adopererà per la presentazione del disegno di legge 1998 al Senato; sottolineando inoltre come l'esame del provvedimento in titolo e delle direttive da esso recepite dimostri ancora una volta l'esigenza di una più efficace partecipazione dell'Italia alla fase ascendente del diritto comunitario ed esprimendo apprezzamento per le disposizioni che, a tal fine, rafforzano i poteri di indirizzo del Parlamento, anche nella prospettiva di un maggior coordinamento tra i vari settori della pubblica amministrazione,

la Giunta raccomanda una sollecita approvazione definitiva del disegno di legge ed esprime su di esso, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si rileva il carattere inappropriato della formulazione dell'articolo 1, comma 6, che indica i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta a modificare il decreto legislativo n. 494 del 1996, che recepisce la direttiva 92/57/CEE. In particolare tale formulazione sembrerebbe non prevedere un tempo delimitato ed oggetti definiti per l'esercizio della delega configurando un procedimento non previsto dalla Costituzione, in quanto l'esercizio della delega verrebbe condizionato dalle parti sociali;

la Giunta esprime la propria perplessità per il procedimento che viene configurato dall'articolo 6 in merito al recepimento di direttive in via amministrativa che, prevedendo il parere del Consiglio di Stato e la trasmissione alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome degli schemi dei decreti mi-

nisteriali, appare ingiustificatamente più aggravato del procedimento previsto per l'attuazione delle direttive da recepire con decreto legislativo;

la Giunta sottolinea altresì che la formulazione dell'articolo 11 viola il diritto comunitario in quanto sopprime il requisito dell'iscrizione ad un albo dei fornitori presso le pubbliche amministrazioni per la partecipazione di imprese di altri Stati dell'Unione europea ad appalti pubblici solamente con riferimento agli appalti pubblici di forniture e non a quelli di lavori e servizi; in relazione allo stesso articolo la Giunta osserva altresì che la nuova formulazione del comma 2 restringe l'applicazione delle forme di pubblicità in merito all'iscrizione ad albi di fornitori al solo caso di appalti di forniture escludendo gli appalti di lavori e servizi;

in relazione all'articolo 25 la Giunta rileva errori materiali che necessitano correzioni formali;

in relazione agli articoli 29 e 49, comma 3, la Giunta osserva che l'introduzione di disposizioni sull'etichettatura, rispettivamente, di prodotti cosmetici e di prodotti alimentari, non conformi con il diritto comunitario, non potendo essere applicate nei confronti dei prodotti di paesi dell'Unione europea immessi sul mercato nazionale, determinano una situazione di incertezza giuridica per i produttori di tali paesi ed un onere aggiuntivo per i produttori italiani;

in relazione all'articolo 37, recante norme per il mercato dell'energia elettrica, la Giunta osserva l'esigenza di approfondire ulteriormente le disposizioni inerenti alla liberalizzazione del settore energetico considerando che la disciplina disposta dal citato articolo pone eccessivi vincoli contrattuali ai soggetti del settore e sembra volta a tutelare maggiormente il soggetto gestore della rete di trasmissione nazionale rispetto ai soggetti produttori di energia elettrica locali;

in relazione all'articolo 42 la Giunta rileva, infine, che l'introduzione di obblighi per il venditore, nei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili, di garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative - che peraltro sono volte a perseguire l'obiettivo condivisibile di una più adeguata tutela degli acquirenti - in assenza di una concertazione a livello europeo potrebbero produrre un aggravamento di oneri per gli operatori italiani compromettendone la competitività sul mercato europeo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: DONDEYNAZ)

19 febbraio 1998

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,  
premessò che:

il testo del disegno di legge comunitaria è all'esame, in terza lettura, del Senato, che, pertanto, ai sensi dell'articolo 104 del proprio regolamento, discuterà soltanto le modifiche apportate dalla Camera;

per i profili di competenza di questa Commissione vanno segnalate e valutate positivamente alcune significative modifiche che costituiranno "novella" della legge n. 86 del 1989, che com'è noto configura uno specifico modulo procedurale per la fase discendente di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario. La novella va nel senso di coinvolgere maggiormente le regioni in tale processo, conservando e anzi rinforzando la centralità del Parlamento nel processo medesimo. Viene, in particolare, modificato il comma 2 dell'articolo 9 della legge "La Pergola" stabilendo che le regioni e le province autonome possono, nelle materie di competenza legislativa concorrente, dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Il testo vigente, invece, prevedeva che tale potere potesse essere esercitato solo dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica delle direttive;

inoltre, il comma 7 dell'articolo 13 del disegno di legge prevede, ora, un ultimo inciso in cui, nella già ricordata prospettiva di assicurare la centralità del Parlamento, il Governo è tenuto a comunicare alle Camere gli esiti della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni; è altresì (articolo 13, comma 10) tenuto a comunicare le proposte delle regioni per la formulazione delle direttive alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea;

risulta confermata la previsione già contenuta nel testo licenziato, in prima lettura, dal Senato (articolo 13, comma 8) del parere della Conferenza Stato-regioni sul disegno di legge comunitaria;

è stata prevista l'integrazione della succitata rappresentanza permanente con un funzionario direttivo regionale designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

è stato previsto un pieno coinvolgimento sia del Parlamento che delle regioni nella fase ascendente del procedimento di formazione degli atti normativi comunitari (articolo 14);



considerata l'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge Atto Senato n. 1780-B, anche in relazione alla sussistenza di 39 procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

è necessario che il Governo nell'ambito del prossimo disegno di legge comunitaria provveda a risolvere alcune questioni rimaste aperte, con riferimento, in particolare, all'esigenza di considerare tra i principi direttivi generali della delega legislativa la possibilità di disporre la delegificazione delle materie non coperte da riserva assoluta di legge (articolo 2), nonché all'esigenza che in merito alla delega in materia di mercato dell'energia si tenga conto della normativa statutaria prevista per la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

(Estensore: SMURAGLIA)

12 febbraio 1998

La Commissione, esaminate le parti di competenza modificate dalla Camera dei deputati del disegno di legge in titolo,

osservato che:

al comma 6 dell'articolo 1, nell'ambito della delega ivi disposta per l'emanazione delle disposizioni integrative e correttive della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 494 del 1996, riguardante la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, desta forti perplessità la previsione di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo n. 494, relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ad altre categorie, come i dottori agronomi, i dottori forestali e i geologi, che non sembrano rivestire, per i suindicati compiti, nessuna specifica qualificazione professionale; la stessa disposizione appare poi eccessivamente generica nella parte finale, in cui si fa riferimento, oltre alle categorie suddette, «ad altre categorie professionali con adeguata competenza tecnica»;

all'articolo 10 non è in alcun modo condivisibile la soppressione del periodo, introdotto dal Senato con l'approvazione di uno specifico emendamento sul quale si era favorevolmente espresso il Governo, in base al quale la sicurezza del lavoro restava esclusa dalla delega conferita all'Esecutivo per l'emanazione di testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento delle direttive comunitarie: non è possibile infatti un efficace riordino di una normativa tanto complessa come quella riguardante la tutela della salute sui luoghi di lavoro, frutto della stratificazione pluridecennale di interventi legislativi nazionali e comunitari, attraverso il ricorso a testi unici di mera compilazione e a tale proposito va ricordato che già all'articolo 24 della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 figurava un'ampia delega al Governo, poi non esercitata, per l'emissione di un testo unico non meramente compilativo ma anche di coordinamento e di innovazione, per di più con l'indicazione di specifici criteri cui il Governo avrebbe dovuto attenersi. Proprio in base a tali considerazioni la Commissione ha avviato l'esame congiunto di due disegni di legge di iniziativa parlamentare recanti delega, corredata in entrambe le iniziative

legislative da ben definiti criteri, per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, auspicando un attivo intervento del Governo nella discussione, anche con la presentazione di una propria iniziativa legislativa;

al comma 2 dell'articolo 16 suscita perplessità la scelta di riprodurre in termini invariati il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 257 del 1992, anche nella parte in cui si fa riferimento all'utilizzazione di amianto nei luoghi di lavoro, tenuto conto che già da anni vige il divieto assoluto di utilizzazione dell'amianto nei processi produttivi; per quanto riguarda poi i limiti di concentrazione dell'amianto, appare opportuno assicurare la necessaria coerenza fra le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge n. 257 del 1992, come riformulati dalla disposizione in esame;

esprime, con le suindicate osservazioni, parere favorevole, con l'eccezione dell'articolo 10 sul quale il parere è contrario, nella convinzione che la previsione di una delega senza criteri per un testo «compilativo» in materia di notevole delicatezza sarebbe di particolare gravità, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello del merito, e dunque nel convincimento fermo che il testo approvato dal Senato debba essere ripristinato.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del parere.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO  
DELLA REPUBBLICA

## TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI  
SUI PROCEDIMENTI  
PER L'ADEMPIMENTO  
DEGLI OBBLIGHI CO-  
MUNITARI

## Art. 1.

*(Delega al Governo per  
l'attuazione di direttive co-  
munitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

## TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI  
SUI PROCEDIMENTI  
PER L'ADEMPIMENTO  
DEGLI OBBLIGHI CO-  
MUNITARI

## Art. 1.

*(Delega al Governo per  
l'attuazione di direttive co-  
munitarie)*

1. *Identico.*  
*(Si vedano le modifiche  
introdotte nell'allegato A)*

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

**DISEGNO DI LEGGE**

PROPOSTO DALLA  
COMMISSIONE

## Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI  
SUI PROCEDIMENTI  
PER L'ADEMPIMENTO  
DEGLI OBBLIGHI CO-  
MUNITARI

## Art. 1.

*(Delega al Governo per  
l'attuazione di direttive co-  
munitarie)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Go-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. *Identico.*

(Si vedano le modifiche introdotte nell'allegato B)

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Go-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

verno può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nella legge 22 febbraio 1994, n. 146 e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

verno può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Trascorsi ventiquattro mesi di piena applicazione della normativa contenuta nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, in presenza di difficoltà applicative rilevate concordemente dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore, il Governo è delegato ad emanare, nel corso dei dodici mesi successivi, disposizioni integrative e correttive della normativa stessa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. *Identico.*

**6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52.**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro il termine di cui al comma 1, con le modalità

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della delega il Governo deve disporre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 ai dottori agronomi, ai dottori forestali, ai geologi, nonchè ad altre categorie professionali con adeguata competenza tecnica.

7. *Identico.*

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

la presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)



<p>(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)</p>	<p>(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)</p>	<p>(Segue: Testo proposto dalla Commissione)</p>
<p>Art. 2.</p>	<p>Art. 2.</p>	<p>Art. 2.</p>
<p>(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)</p>	<p>(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)</p>	<p>(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)</p>
<p>1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>	
<p>b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>	
<p>c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno</p>	<p>c) <i>identica;</i></p>	

(Segue: Testo approvato dal  
Senato della Repubblica)

previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni ca-

(Segue: Testo approvato dalla  
Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla  
Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

so, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislati-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) *identica*;

e) *identica*;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

vo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informativi delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

*soppressa*

g) *identica*;

h) *identica*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di agevolare la conoscenza di norme comunitarie direttamente operanti nell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità euro-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

pee, nonchè l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione».

Art. 4.

(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonchè a quelli stabiliti nell'articolo 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Art. 5.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c),

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, nonchè l'indicazione delle norme che recepiscono le disposizioni della direttiva o del fatto che questa non è stata trasposta».

Art. 4.

(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)

*Identico.*

Art. 5.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)

*Identico.*

Art. 5.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscono la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale adottato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse.

2. Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al comma 1 sono comunicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, trenta giorni prima della loro adozione, alle Camere ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale **da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo**, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. **Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.**

**2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.**

**3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.**



(Segue: Testo approvato dal  
Senato della Repubblica)

Art. 7.

(Oneri relativi a prestazioni  
e controlli)

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria.

Art. 8.

(Delega al Governo per la  
disciplina sanzionatoria di  
violazioni di disposizioni  
comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vi-

(Segue: Testo approvato dalla  
Camera dei deputati)

Art. 7.

(Oneri relativi a prestazioni  
e controlli)

*Identico.*

Art. 8.

(Delega al Governo per la  
disciplina sanzionatoria di  
violazioni di disposizioni  
comunitarie)

1. *Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla  
Commissione)

Art. 7.

(Oneri relativi a prestazioni  
e controlli)

*Identico.*

Art. 8.

(Delega al Governo per la  
disciplina sanzionatoria di  
violazioni di disposizioni  
comunitarie)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

genti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 9.

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonchè per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 9.

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio)

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

Art. 10.

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie. Resta in ogni caso esclusa la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Sugli schemi di testi unici è acquisito, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonchè, limitatamente alle materie di competenza regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tren-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

*Soppresso*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

to e di Bolzano. Decorso il predetto termine, i testi unici sono emanati anche in mancanza dei pareri.

Art. 11.

(Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture)

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti e forniture, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti e forniture deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispet-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

(Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture)

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di forniture, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di forniture, deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti di forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispet-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

(Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture)

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di **lavori e servizi e forniture di beni**, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di **lavori e servizi e forniture di beni** deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 12.

(*Marcatatura CE*)

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: «sull'apparecchio» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando non possibile».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 12.

(*Marcatatura CE*)

1. *Identico.*

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Marcatatura CE*)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e le disposizioni necessarie ad assicurare tale conformità.».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52)

1. *Identico:*

«1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.».

2. *Identico:*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

«2. Sulla base della verifica di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.».

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria».

4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

«2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.».

3. *Identico.*

4. *Identico:*

«1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'ordinamento interno al diritto comunitario».

5. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione».

5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

«2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie».

7. Identico:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale».

6. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:

«*b-bis*) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2».

7. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

«2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione».

8. *Identico.*

9. *Identico:*

«2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ul-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:

«2-bis. I Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

teriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome».

10. *Identico:*

«2-bis. I Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «comunicati», sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla loro ricezione»;

b) al comma 2, le parole «possono inviare» sono sostituite dalla seguente: «inviano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro novanta giorni dalla comunicazione».

10. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

11. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali».

12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.

13. *Identico.*

Art. 14.

(Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari)

1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o del-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

(Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

le Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.

2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

Art. 14.

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni,

Art. 15.

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)

Identico.

Art. 15.

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal  
Senato della Repubblica)

dalla legge 3 agosto 1994,  
n. 483, sono apportate le se-  
guenti modificazioni:

a) all'articolo 2, com-  
ma 2, lettera d), le parole  
da: «, possibilmente» a:  
«competente» sono soppres-  
se;

b) all'articolo 2, com-  
ma 2, lettera e), sono sop-  
presse le parole: «italiano o  
per quello».

Art. 15.

(Documenti d'identità per-  
sonale)

1. Sono esenti dall'impo-  
sta di bollo la carta d'iden-  
tità e gli altri documenti va-  
lidi per l'espatrio, ad ecce-  
zione del passaporto, non-  
chè la documentazione per  
il rilascio degli stessi, anche  
in favore di minori, compre-  
se le richieste, le domande e  
le istanze.

2. Alle minori entrate de-  
rivanti dall'attuazione del  
comma 1, valutate in lire  
100.000 milioni per ciascu-  
no degli anni 1997, 1998 e  
1999, si provvede mediante  
corrispondente riduzione  
dello stanziamento iscritto,  
ai fini del bilancio triennale  
1997-1999, al capitolo 6856  
dello stato di previsione del  
Ministero del tesoro per  
l'anno 1997, allo scopo par-  
zialmente utilizzando l'ac-  
cantamento relativo alla  
medesima rubrica.

(Segue: Testo approvato dal-  
la Camera dei deputati)

*Soppresso*

(Segue: Testo proposto dal-  
la Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Nell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1998 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

«2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto».

2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - (Valori limite).

- 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasfor-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:

“a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo”.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

Art. 16.

(Tutela delle acque dall'inquinamento)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le mo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

Art. 17.

(Tutela delle acque dall'inquinamento)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

Art. 17.

(Tutela delle acque dall'inquinamento)

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dalità di cui all'articolo 10, assicurando:

a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, nonchè all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;

b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonchè all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;

b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potrà avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cin-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea; resta comunque ferma la disciplina recata dai decreti legislativi n. 132 e n. 133 del 27 gennaio 1992, riguardanti gli scarichi di sostanze pericolose nelle acque superficiali e sotterranee;

d) che la tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acque copra, in tutto o in parte, il costo per l'adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

que anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;

c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non può derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;

d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acque, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 17.

(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;
- b) prevedere l'istituzione di una conferenza di servizi convocata periodicamente dal Ministro dell'ambiente, con la partecipazione, oltre al Ministero dell'ambiente, anche dei Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, coadiuvata da esperti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dell'Istituto superiore di sanità, per il coordinamento di tutte le at-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

1. Identico:

a) identica;

soppressa

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 18.

(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tività connesse all'applicazione della direttiva, nonché per la predisposizione di norme generali e criteri tecnici uniformi per l'esercizio da parte dello Stato e degli altri enti pubblici delle attività tecnico-amministrative e per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla direttiva a carico dei gestori degli stabilimenti;

c) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

d) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza ed agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

e) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per l'agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

d) *identica*;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;

f) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca *standard* minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

Art. 18.

(Principi e criteri per l'attuazione della Direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante)

1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;

b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano con-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) *identica.*

Art. 19.

(Principi e criteri per l'attuazione della Direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante)

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19

(Principi e criteri per l'attuazione della Direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

testualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;

c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;

d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.

Art. 19.

(Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;

b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

(Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega)

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 20.

(Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega)

*Identico.*

<p>(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)</p>	<p>(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)</p>	<p>(Segue: Testo proposto dalla Commissione)</p>
<p>Art. 20.</p>	<p>Art. 21.</p>	<p>Art. 21.</p>
<p>(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento)</p>	<p>(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento)</p>	<p>(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento)</p>
<p>1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p>2. Alla lettera <i>b)</i> del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione</p>	

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 21.

*(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)*

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine «straniero» è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 751. - *(Nazionalità dei proprietari di aeromobili)*. - Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comunque rifiuti pericolosi».

Art. 22.

*(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

«Art. 751. - *(Nazionalità dei proprietari di aeromobili)*. - Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 22.

*(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)*

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga per almeno due terzi a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licen-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) *identica*;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

za di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana».

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 752. - (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). - Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati».

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola «straniero» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico».*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. Nel primo comma, lettera *d*), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola «straniero» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato». Dopo la citata lettera *d*) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*d-bis*) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;

*d-ter*) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione».

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le parole: «o dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le parole: «o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici».

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati mem-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)	(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)	(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
<p>bri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».</p>		
<p>12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:</p>	<p>12. <i>Identico.</i></p>	
<p>«Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».</p>		
<p>13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.</p>	<p>13. <i>Identico.</i></p>	
<p>14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole «la costruzione», sono inserite le seguenti: «in Italia o all'estero»; dopo le parole: «di un aeromobile», sono inserite le seguenti: «da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850».</p>	<p>14. <i>Identico.</i></p>	
<p>15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera <i>d</i>) è sostituita dalla seguente:</p>	<p>15. <i>Identico.</i></p>	

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

«d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione».

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole «sia straniero. Detto personale» sono sostituite dalle seguenti: «non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale».

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»; al numero 2, le parole «in uno dei comuni della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea».

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:

«Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea».

20. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, le parole: «alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato» sono soppresse.

Art. 22.

*(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonché delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconve-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.

Art. 23.

*(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega)*

1. *Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 23.

*(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

niente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera a) ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

c) assicurare all'organismo di cui alla lettera b) indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in genera-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

le, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera b) ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sioni in esso contenute in materia di sicurezza;

h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonché alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. *Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera b), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

Art. 23.

(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti)

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 24.

(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti)

1. Identico:

a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 24.

(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore, anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto;

b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;

c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'onori o specifiche tecniche;

d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso so-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cietà controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera c);

e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie e comunque devono essere limitate nel tempo;

f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonchè l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;

f) *identica*;

g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);

h) *identica*;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;

i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;

l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;

m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

n) disciplinare il regime dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti esclu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

si dal campo di applicazione della direttiva, sulla base dei criteri di cui al comma 1-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.

Art. 25.

*(Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318)*

1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

*(Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.

5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'orga-

4. *Identico.*

5. *Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nismo di telecomunicazioni.

6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.

6. *Identico.*

7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal  
Senato della Repubblica)

Art. 24.

(Disposizioni sulla Farma-  
copea europea)

1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

(Segue: Testo approvato dalla  
Camera dei deputati)

Art. 26.

(Disposizioni sulla Farma-  
copea europea)

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla  
Commissione)

Art. 26.

(Disposizioni sulla Farma-  
copea europea)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 25.

(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione)

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II»;

b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce «Cadmio», con il seguente valore: «non più di 1 mg/Kg».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 27.

(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione)

*Identico.*

Art. 28.

(Sperimentazione clinica di medicinali)

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 91/507/CEE della Commissione che prevedono, fra

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 27.

(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione)

*Identico.*

Art. 28.

(Sperimentazione clinica di medicinali)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l'altro, che le sperimentazioni cliniche debbano essere effettuate nel rispetto delle norme di buona pratica clinica, elaborate dalla Comunità europea, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a sottoporre ad autorizzazione sanitaria ogni sperimentazione clinica di medicinali anche se non effettuata ai fini della presentazione di una domanda di autorizzazione di immissione in commercio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare le singole fasi di sperimentazione;

b) stabilire i criteri per l'individuazione delle strutture, anche ambulatoriali, pubbliche e private, idonee alla effettuazione delle sperimentazioni cliniche;

c) prevedere l'obbligo dell'acquisizione del consenso informato dei pazienti coinvolti nella sperimentazione clinica e disciplinarne le modalità;

d) disciplinare la composizione e la funzione dei comitati etici, prevedendo, in ogni caso, che degli stessi facciano parte anche componenti non medici;

e) prevedere un idoneo sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni

<p>(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)</p>	<p>(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)</p>	<p>(Segue: Testo proposto dalla Commissione)</p>
	<p>che disciplinano la sperimentazione clinica, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).</p>	
	<p>3. Per l'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1.</p>	
	<p>Art. 29.</p>	<p>Art. 29.</p>
	<p>(Etichettatura dei prodotti cosmetici)</p>	<p>(Etichettatura dei prodotti cosmetici)</p>
	<p>1. All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: «aroma» sono inserite le seguenti: «specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale».</p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p>Art. 30.</p>	<p>Art. 30.</p>
<p>Art. 26. (Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega)</p>	<p>(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega)</p>	<p>(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega)</p>
<p>1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è precedu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'*International Maritime Organization* (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere so-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

speso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;

b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;

c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;

d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)



(Segue: Testo approvato dal  
Senato della Repubblica)

di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonché l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

Art. 27.

*(Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al

(Segue: Testo approvato dalla  
Camera dei deputati)

Art. 31.

*(Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla  
Commissione)

Art. 31

*(Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati *standard* di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;

b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonché le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;

c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.

2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 28.

(Emissione di segnali televisivi)

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 32.

(Emissione di segnali televisivi)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 32.

(Emissione di segnali televisivi)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato.

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto delle ripercussioni sulla salute umana dei campi magnetici sprigionati dai ripetitori delle stazioni televisive emittenti e delle ripercussioni paesaggistiche ed ambientali conseguenti alle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

realizzazioni di questi ultimi.

Art. 29.  
(Ascensori)

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n.86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:

a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;

b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;

c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonchè

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione.

Art. 33.  
(Ascensori)

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 33.  
(Ascensori)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;

e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonché su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;

f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;

g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

<p>(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)</p> <p>per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.</p>	<p>(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)</p>	<p>(Segue: Testo proposto dalla Commissione)</p>
<p>Art. 30.</p> <p>(Imprese finanziarie: criteri di delega)</p>	<p>Art. 34.</p> <p>(Imprese finanziarie: criteri di delega)</p>	<p>Art. 34.</p> <p>(Imprese finanziarie: criteri di delega)</p>
<p>1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.</p> <p>2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime ed all'assenza di rapporti di partecipazione o controllo che possano pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza su</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico:</i></p> <p>a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione</p>	<p><i>Identico.</i></p>

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dette imprese. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica e che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale pres-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) *identica.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

so la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

Art. 31.

*(Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione)*

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1986, n. 599, è soppresso l'ultimo periodo.

2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 35.

*(Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione)*

*Identico.*

Art. 36.

*(Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega)*

1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parla-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 35.

*(Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione)*

*Identico.*

Art. 36.

*(Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficiano di un doppio indennizzo;

b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;

c) demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.

(Segue: Testo approvato dal  
Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dal-  
la Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dal-  
la Commissione)

Art. 37.

(Norme per il mercato  
dell'energia elettrica)

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;

b) prevedere che il gestore della rete di tra-

Art. 37.

(Norme per il mercato  
dell'energia elettrica)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

smissione sia anche il dispacciatore, garantendo la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;

d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione;

e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

f) ridefinire compiti e ruolo dell'ENEL coerentemente con gli assetti del mercato elettrico nazionale e, soprattutto, del mercato integrato europeo determinati dal recepimento della direttiva comunitaria secondo i seguenti principi:

1) valorizzazione delle competenze tecniche e professionali operanti nell'ENEL;

2) mantenimento del valore aggiunto complessivo prodotto dall'ENEL, anche attraverso la progressiva internazionalizzazione delle attività;

g) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;

h) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.

(Segue: Testo approvato dal  
Senato della Repubblica)

Art. 32.

(Modifica del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: «nonchè la data di scadenza dell'autorizzazione», sono soppresse.

(Segue: Testo approvato dalla  
Camera dei deputati)

Art. 38.

(Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194)

1. *Identico.*

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:

a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;

b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonché ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro

(Segue: Testo proposto dalla  
Commissione)

Art. 38.

(Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ro, del bilancio e della programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attività;

c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;

d) amministrazione generale indispensabile per le attività della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici».

Art. 33.

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge

Art. 39.

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)

*Identico.*

Art. 39.

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.

Art. 34.

*(Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;

b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;

c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 40.

*(Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega)*

1. *Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 40.

*(Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega)*

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

della Comunità europea e gli Stati membri;

d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.

2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;

b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro;

c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la pro-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Identico:

a) identica;

b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la pro-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tezione della salute umana, degli animali o la tutela dell'ambiente.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente.

Art. 41.

(Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo)

1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:

a) per le organizzazioni dei produttori di orto-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 41.

(Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

frutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;

b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;

c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU;

d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;

e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;

f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

cui è prodotta la maggioranza del fatturato.

3. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione di ECU, nonchè assicurare la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità territoriale e organizzativa.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

5. I produttori ortofrutticoli, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, devono essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività di vendita.

6. Per le regioni a statuto speciale Sardegna e Valle

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

d'Aosta, i parametri di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori sono stabiliti come segue, fermo restando che non possono essere inferiori a quelli indicati nel regolamento (CE) n. 412/97:

a) Sardegna: 50 per cento dell'obiettivo nazionale indicato al comma 4 del presente articolo, in termini di fatturato per le prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) Valle d'Aosta: 50 per cento del numero dei produttori ortofrutticoli regionali e 50 per cento del fatturato regionale del settore.

7. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 4 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di orga-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97.

8. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.

Art. 35.

*(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua dello Stato membro di residenza dell'acquirente ovvero nella lingua dello Stato di cui lo stesso è cittadino, purchè si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea;

Art. 42.

*(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega)*

1. *Identico:*

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purchè

Art. 42.

*(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni stabilite dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità, e che per l'esercizio del diritto di recesso si osservino le modalità stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonchè una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purchè si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;

b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purchè si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità;

d) *identica*;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

recesso di cui alla lettera c);

e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;

f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) *identica*;

f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale;

g) prevedere l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti.

2. *Identico*.

Art. 43.

(Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigo-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 43.

(Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega)

*Identico*.



<i>(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)</i>	<i>(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)</i>	<i>(Segue: Testo proposto dalla Commissione)</i>
<p style="text-align: center;">Art. 36.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Tutela giuridica delle banche di dati)</i></p> <p>1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consi-</p>	<p>re della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai principi comunitari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;</p> <p>b) riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea;</p> <p>c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 44.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Tutela giuridica delle banche di dati)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 44.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Tutela giuridica delle banche di dati)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Identico.</i></p>

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

glio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;

b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;

d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;

e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;

f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 37.

*(Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali)*

1. Per l'attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.

Art. 38.

*(Prodotti tessili)*

1. Per l'attuazione della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 45.

*(Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali)*

*Identico.*

Art. 46.

*(Prodotti tessili)*

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 45.

*(Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali)*

*Identico.*

Art. 46.

*(Prodotti tessili)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 39.

(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali)

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 47.

(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali)

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 47.

(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.

2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano «norme» ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previ-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.

Art. 40.

*(Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori)*

1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 48.

*(Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori)*

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 48.

*(Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, le parole «fino al 7 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 7 giugno 1997».

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, le parole «fino al 7 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 7 giugno 1997».

Art. 41.

(Prodotti alimentari)

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 49.

(Prodotti alimentari)

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. *Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 49.

(Prodotti alimentari)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal  
Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dal-  
la Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dal-  
la Commissione)

3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.

Art. 50.

*(Paste farcite con carne)*

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.

Art. 42.

*(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla

Art. 51.

*(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega)*

1. *Identico:*

Art. 50.

*(Paste farcite con carne)*

*Identico.*

Art. 51.

*(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega)*

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)	(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)	(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
<p>direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>		
<p>a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>	
<p>b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>	
<p>c) prevedere che la stessa autorizzazione sia sostituita da una comunicazione all'organo di vigilanza nei casi di attività non retribuite svolte da istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro nell'ambito dell'attività didattica e formativa ovvero nell'ambito di manifestazioni culturali, artistiche e sportive;</p>	<p><i>soppressa</i></p>	
<p>d) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonchè l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>	
<p>e) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6</p>	<p>d) <i>identica</i>.</p>	

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.

Art. 43.

*(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 52.

*(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 52.

*(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal  
Senato della Repubblica)

Art. 44.

(Disposizioni sul miele)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.

2. Al quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dal comma 1 dell'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono soppresse le parole: «, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria,».

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legi-

(Segue: Testo approvato dal-  
la Camera dei deputati)

Art. 53.

(Disposizioni sul miele)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:

«Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela con miele extracomunitario"».

2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione».

3. *Identico.*

(Segue: Testo proposto dal-  
la Commissione)

Art. 53.

(Disposizioni sul miele)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

slativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogata.

4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: «del miele vergine integrale».

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1995, 1996 e 1997 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. *Identico.*

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54.

(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 54.

(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentite le regioni.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: a) conformità alle norme EN 45011; b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di perdita dei suddetti requisiti o di violazione della normativa comunitaria o nazionale in materia. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività, il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

3. Gli organismi privati che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. Per ogni denominazione registrata ai sensi del mede-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

simo articolo 5, l'organismo associativo rappresentativo dei produttori o dei trasformatori comunica al Ministero per le politiche agricole l'organismo di controllo scelto, tra quelli autorizzati ai sensi del comma 1, per l'esecuzione dei controlli. In assenza di tale comunicazione, le regioni nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi i quali, se privati, devono rispondere ai requisiti di cui al comma 2.

4. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo pubbliche designate.

5. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

7. I decreti di autorizzazione degli organismi privati e di designazione delle autorità pubbliche sono emanati entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia.

8. Quando l'area geografica di produzione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia autonoma provvedono a emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui allo stesso regolamento sono esercitate, nel restante territorio nazionale, dall'apposito organo del Ministero per le politiche agricole.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 45.

(Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie)

1. Il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è abrogato.

Art. 46.

(Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508)

1. In attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: «non idonei al consumo umano diretto» sono sostituite dalle seguenti: «non

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 55.

(Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie)

*Identico.*

Art. 56.

(Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508)

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 55.

(Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie)

*Identico.*

Art. 56.

(Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508)

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

destinati al consumo umano diretto»;

b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonchè da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.»;

c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19.».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 47.

(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE)

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni.

2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 57.

(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE)

1. *Identico*:

«Art. 13-bis. - 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi.

2. *Identico*.

3. *Identico*».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 57.

(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE)

*Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

milioni per ogni singolo obbligo violato.».

Art. 48.

(Modifica della legge comunitaria 1991)

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.

2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovrà prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 58.

(Modifica della legge comunitaria 1991)

*Identico.*

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 58.

(Modifica della legge comunitaria 1991)

*Identico.*



## ALLEGATI

*La Commissione non propone modifiche al testo degli Allegati A, B, C, D ed E approvato dalla Camera dei deputati.*

## TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO A  
(articolo 1, comma 1)

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

**93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

ALLEGATO A  
(articolo 1, comma 1)

**91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.**

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Soppressa*

**93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.**

**93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.**

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

**95/9/CE: direttiva della Commissione, del 7 aprile 1995, recante modifica della direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.**

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Soppressa*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

tireostatica e delle sostanze « $\beta$ -agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

**96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.**

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni (PCB/PCT).

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Soppressa*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identica.*

*Identica.*

**96/90/CE:** direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

**96/92/CE:** direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

**97/5/CE:** direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

**97/7/CE:** direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

**97/9/CE:** direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

**97/12/CE:** direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

ALLEGATO B  
(articolo 1, comma 3)

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

**93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.**

94/33/CE: direttiva del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO B  
(articolo 1, comma 3)

**93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.**

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

**93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).**

*Soppressa*

**93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.**

**93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.**

*Identica.*

*Identica.*

**94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.**

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.**

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

**95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.**

*Identica.*

**95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.**

**95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).**

**96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.**

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identica.*

**96/22/CE:** direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze « $\beta$ -agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

**96/23/CE:** direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

**96/25/CE:** direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

*Identica.*

**96/61/CE:** direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

**96/62/CE:** direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

**96/70/CE:** direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

**96/82/CE:** direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

**96/90/CE:** direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**96/92/CE:** direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

**96/97/CE:** direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

**97/2/CE:** direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

**97/3/CE:** direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

**97/9/CE:** direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

## ALLEGATO C

(articolo 5)

94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

**96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.**

96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.

**96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'al-**



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO C  
(articolo 5)

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

**95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.**

**96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.**

*Identica.*

*Identica.*

*Soppressa*

*Identica.*

*Soppressa*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

**legato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**96/98/CE:** direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo;

**97/15/CE:** direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo;

**97/22/CE:** direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.

(Segue: Testo approvato al Senato della Repubblica)

ALLEGATO D  
(articolo 6)

**93/54/CEE:** direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

**93/62/CEE:** direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

**93/63/CEE:** direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

**93/64/CEE:** direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

**93/78/CEE:** direttiva della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio.

**93/79/CEE:** direttiva della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio.

**93/120/CE:** direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

**93/121/CE:** direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO D  
(articolo 6)

*Soppressa*

*Soppressa*

*Soppressa*

*Soppressa*

*Soppressa*

*Soppressa*

*Identica.*

*Identica.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

**94/24/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**

94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

**94/54/CE: direttiva della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio.**

94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identica.*

*Soppressa*

*Identica.*

*Identica.*

*Soppressa*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

**95/22/CE direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.**

95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale cariatrici.

95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/49/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

**95/50/CE: direttiva del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.**

**95/56/CE: direttiva della Commissione, dell'8 novembre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE del Consiglio**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Soppressa*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Soppressa*

*Soppressa*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

**relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore.**

95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

**95/67/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1995, recante modifica tecnica della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, per quanto concerne la definizione delle «banche multilaterali di sviluppo».**

**95/68/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.**

**95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.**

95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

**96/1/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica la direttiva 88/77/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.**

96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

**96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.**

96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

**96/11/CE: direttiva della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai ma-**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identica.*

*Identica.*

*Soppressa*

*Soppressa*

*Soppressa*

*Identica.*

*Soppressa*

*Identica.*

*Soppressa*

*Identica.*

*Identica.*

*Soppressa*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

**teriali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.**

**96/14/CE: direttiva della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.**

**96/15/CE: direttiva della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.**

96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

**96/21/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la direttiva 94/54/CE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE.**

96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

**96/32/CE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli nonché l'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime.**

**96/33/CE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e, rispettivamente, sui e nei prodotti alimentari di origine animale.**

96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.

**96/41/CE: diciannovesima direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Soppressa*

*Soppressa*

*Identica.*

*Soppressa*

*Identica.*

*Soppressa*

*Soppressa*

*Identica.*

*Soppressa*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.

96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

**96/54/CE: direttiva della Commissione, del 30 luglio 1996, recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.**

96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).

96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.

96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Soppressa*

*Identica.*

**96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.**

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

**96/72/CE: direttiva del Consiglio, del 18 novembre 1996, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.**

96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

**96/76/CE: direttiva della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.**

96/77/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

96/78/CE: direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

96/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE.



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Soppressa*

*Identica.*

*Soppressa*

*Soppressa*

*Soppressa*

*Soppressa*

**96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.**

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

**96/86/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.**

96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.

96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

**97/1/CE: direttiva della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.**

**97/6/CE: direttiva della Commissione, del 30 gennaio 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.**

**96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.**

*Soppressa*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

*Identica.*

**96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.**

*Soppressa*

*Soppressa*

**97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.**

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**97/10/CE:** direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

**97/16/CE:** direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

**97/17/CE:** direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico.

**97/18/CE:** direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici.

**97/19/CE:** direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

**97/20/CE:** direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.

**97/26/CE:** direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

**97/28/CE:** direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

**97/29/CE:** direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

**97/30/CE:** direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle lu-

(Segue: *Testo approvato al Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/31/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/32/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/37/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile.

97/38/CE: direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio.

97/39/CE: 21ª direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore.

97/45/CE: direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio.

97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(Segue: Testo approvato al Senato della Repubblica)

ALLEGATO E  
(articolo 4)

SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE

	SENTENZE	OGGETTO
1	1° giugno 1995 (Causa 40/93)	Violazione articolo 1 della direttiva 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attività di dentista)
2	29 febbraio 1996 (Causa 307/94)	Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva 85/432/CEE concernente talune attività nel settore farmaceutico



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO E  
(*articolo 4*)

*Identico.*

